

DELIBERA N.517/06/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA DELIBERA 4/03/CIR
DEL 2 APRILE 2003**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 7 settembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato, recante “ *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” che ha abrogato la delibera 336/03/CONS recante “ *Modifiche e Integrazioni al Regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n 425/01/CONS*”;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante “ *Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità*”, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, del 19 gennaio 2006;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 4/03/CIR del 2 aprile 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 2003, n. 98, recante “ *Integrazione delle disposizioni in materia di Carrier preselection: norme in materia di disattivazione della prestazione*”;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori di questa Autorità in data 26 aprile 2006, n. 24/06/DIT, notificato in data 3 maggio 2006, con il quale veniva contestata alla società Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari 2, e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, la violazione dell'articolo

2 della delibera dell'Autorità n. 4/03/CIR del 2 aprile 2003, sanzionabile ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44 e 98, comma 13, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n 259, per aver disattivato la prestazione di carrier preselection in relazione all'utenza n XXXX intestata al sig. XXXX in assenza del suo consenso;

RILEVATO che la parte, nel corso dell'audizione tenutasi in data 14 giugno 2006, ha riconosciuto, pur evidenziandone l'estemporaneità, la patologia intervenuta nella gestione della disattivazione della carrier preselection dell'utenza intestata al sig XXXX, rappresentando nel contempo la volontà di avvalersi della facoltà di obblare;

VISTA la nota in data 28 luglio 2006 con la quale Telecom Italia ha trasmesso, a mezzo fax, la ricevuta del bollettino postale di € 34.000,00 attestante l'avvenuto pagamento in data 5 luglio 2006 della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/81;

CONSIDERATO che il predetto pagamento, effettuato in data 5 luglio 2006, e quindi, oltre il termine di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n 689, non produce l'effetto liberatorio previsto dalla norma suindicata;

CONSIDERATO che dalla documentazione in atti la società Telecom Italia S.p.A., risulta aver effettuato la disattivazione della prestazione di Carrier Preselection per la numerazione intestata al sig XXXX senza il suo consenso, in violazione dell'articolo 2 della Delibera n. 4/03/CIR;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 17.000,00 (diciassettemila/00) a euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00) prevista dall'articolo 98, comma 13, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n 259;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, con riferimento ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/81, che il comportamento della predetta società, sia pure limitato ad una sola numerazione, ha leso in modo significativo i diritti dell'utente;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione in una somma di euro 39.000,00 (trentanovemila/00 euro) ;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecom Italia S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 2 e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, di pagare € 39.000,00 (trentanovemila/00), quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 44 e 98, comma 13, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n 259 che, detratto l'importo già versato a titolo di pagamento in misura ridotta, ammonta a € 5.000,00 (cinquemila/00) .

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma di € 5.000,00 alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando un bollettino postale con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 98, comma 13, del Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 517/06/CONS" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento indicando come riferimento "delibera 517/06/CONS/DIT/GR".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Rma, 7 settembre 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
GianLuigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
Roberto Viola